

# REGOLAMENTO GENERALE PER LA CERTIFICAZIONE DI PERSONE

*Approvato dalla Direzione Generale  
in data 04.11.2014*

## INDICE

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO .....	2
Articolo 2 - CONDIZIONI GENERALI .....	2
Articolo 3 - PROCESSO DI CERTIFICAZIONE .....	3
Articolo 4 - UTILIZZO DELLA CERTIFICAZIONE .....	4
Articolo 5 - USO DEI MARCHI IMQ E ACCREDIA .....	4
Articolo 6 - MANTENIMENTO, RINNOVO, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE .....	4
Articolo 7 - RECLAMI E RICORSI .....	5
Articolo 8 - MODIFICHE ALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO .....	5
Articolo 9 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO .....	6
Articolo 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	6
Articolo 11 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE .....	6

**IMQ S.p.A. con socio unico - Via Quintiliano, 43 - 20138 Milano**  
**Tel.: 02 50731 (15 linee) - Fax: 02 50991500**  
**E-mail: [info@imq.it](mailto:info@imq.it) - <http://www.imq.it>**

## Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

### 1.1 - Generalità

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione di IMQ S.p.A. (qui di seguito "IMQ"), stabilisce la procedura che viene applicata da IMQ per la certificazione di Persone (qui di seguito la "Certificazione"), in conformità ai requisiti stabiliti per i diversi schemi di certificazione.

Le informazioni sui singoli schemi di certificazione sono riportate, unitamente a ulteriori dettagli di procedura, nelle "**Prescrizioni Particolari**", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

Le Prescrizioni Particolari sono approvate dalla Commissione Tecnica (v. paragrafo 1.4) e non possono derogare alle prescrizioni generali del presente Regolamento, salvo specifica approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di IMQ.

### 1.2 - Scopo della Certificazione

Scopo della Certificazione è di dare assicurazione - con un adeguato livello di fiducia - che la Persona sia in possesso delle competenze professionali richieste nella normativa di riferimento dei diversi schemi di certificazione.

Detto scopo viene conseguito, secondo le prescrizioni della norma tecnica applicabile **UNI CEI EN ISO/IEC 17024 "Valutazione della conformità - Requisiti generali per organismi che eseguono la certificazione di persone"**, applicabile per la certificazione in questione, mediante un'attività di verifica svolta in modo indipendente, che comprende in particolare la valutazione della documentazione presentata dal Candidato e lo svolgimento di un esame che può prevedere prove scritte, interviste e prove pratiche, secondo quanto precisato negli specifici schemi di certificazione.

**IMQ non garantisce e non può garantire in alcun modo l'esito positivo di detta attività di esame e, di conseguenza, l'emissione del relativo certificato.**

### 1.3 - Definizioni

Si applicano le definizioni riportate al par. 3 della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024.

### 1.4 - Commissione Tecnica

Sulla corretta applicazione del presente Regolamento vigila la competente Commissione Tecnica, costituita su delibera del Consiglio di Amministrazione di IMQ.

Nella Commissione Tecnica sono rappresentati in modo equilibrato gli interessi di tutte le parti significativamente interessate agli schemi di certificazione gestiti da IMQ, senza che prevalga alcun interesse.

In particolare, nel rispetto di quanto previsto dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024, la Commissione Tecnica è coinvolta nello sviluppo e nel riesame degli schemi di certificazione implementati da IMQ e contribuisce a salvaguardare l'imparzialità delle attività di Certificazione svolte.

## Articolo 2 - CONDIZIONI GENERALI

### 2.1 - Esaminatori

Le attività di esame sono svolte da uno o più esaminatori qualificati secondo specifiche procedure, in conformità alle norme applicabili.

IMQ può decidere di subappaltare gli esami ad un organismo esterno che sia stato opportunamente qualificato, nel rispetto dei requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024.

## **2.2 - Ottenimento e mantenimento della Certificazione – Importi dovuti**

I corrispettivi dovuti e le modalità di pagamento per la Certificazione e il relativo mantenimento sono quelli riportati nel relativo Tariffario IMQ; la concessione della Certificazione è subordinata al pagamento di tali corrispettivi.

## **2.3 - Impegno di riservatezza**

Tutti gli atti relativi alla domanda di Certificazione e alla valutazione delle Persone sono considerati riservati, salvo quanto previsto nell'ambito degli accordi di mutuo riconoscimento cui IMQ aderisce e nei confronti di ACCREDIA.

## **2.4 - Divieto di svolgere attività di consulenza**

Nell'effettuazione delle attività previste dal presente Regolamento, IMQ non fornisce in alcun modo servizi di consulenza inerenti all'ambito per il quale è richiesta ovvero già ottenuta la Certificazione.

## **2.5 - Iscrizione in appositi Registri pubblici**

Le Persone certificate possono essere inserite in appositi Registri pubblici. A tal fine il consenso alla pubblicazione dei dati è parte integrante delle prescrizioni del presente Regolamento.

## **Articolo 3 - PROCESSO DI CERTIFICAZIONE**

### **3.1 - Presentazione della domanda di Certificazione**

Il Richiedente deve presentare domanda di Certificazione compilando e firmando l'apposito modulo predisposto da IMQ.

Alla domanda deve essere allegata l'eventuale documentazione richiesta, tra cui il presente Regolamento e le pertinenti Prescrizioni Particolari datate e firmate per accettazione. È facoltà di IMQ richiedere che le fotocopie di titoli di studio e altri documenti attestanti il possesso di requisiti siano autenticati secondo le modalità di legge, al fine di garantirne la validità.

### **3.2 - Istruzione della domanda di Certificazione**

Al ricevimento della domanda, IMQ provvede all'esame preliminare della documentazione presentata per verificare la presenza dei requisiti preliminari (prerequisiti).

Nel caso di esito positivo, IMQ conferma al Richiedente che è stato ammesso al processo di Certificazione, cioè che è divenuto Candidato, e gli comunica inoltre la data di esecuzione dell'esame.

Nel caso in cui il Richiedente non risulti in possesso dei requisiti preliminari, la domanda non viene accettata e lo stesso viene informato per iscritto della decisione presa, con le relative motivazioni.

### **3.3 - Iter certificativo**

Il Candidato è tenuto a rispettare le indicazioni fornite in relazione all'esecuzione dell'esame, e in particolare a presentarsi alla data, orario e luogo indicati, munito di documento di identità in corso di validità. Eventuali comportamenti non adeguati tenuti dal Candidato durante l'esame saranno verbalizzati e considerati ai fini della decisione sulla Certificazione. Nei casi più gravi, il personale IMQ ha facoltà di sospendere l'esecuzione dell'esame per un Candidato che non osservi le prescrizioni, e chiedere allo stesso di lasciare i locali in cui l'esame viene effettuato.

L'esito dell'esame viene comunicato al Candidato entro venti (20) giorni lavorativi dalla data di esecuzione.

Tutta la documentazione relativa al processo di Certificazione viene conservata per un anno successivo al termine di validità della Certificazione rilasciata.

### **3.4 - Validità della Certificazione**

La validità della Certificazione varia a secondo dello schema considerato; essa è precisata nelle pertinenti Prescrizioni Particolari.

### **3.5 - Mantenimento dei requisiti di certificazione**

La persona certificata ha l'obbligo di informare IMQ, senza ritardo, sugli aspetti che possono influenzare la propria capacità di continuare a soddisfare i requisiti della certificazione ottenuta.

## **Articolo 4 - UTILIZZO DELLA CERTIFICAZIONE**

- 4.1 La Persona certificata ha diritto all'uso del riferimento alla '**Certificazione IMQ**'.
- 4.2 La Persona certificata si impegna a non fare un uso scorretto della Certificazione. Per uso scorretto si intende, in particolare, l'utilizzo della stessa con riferimento a ruoli o competenze professionali non attinenti a quanto incluso nel certificato stesso, con l'intenzione di trarre in inganno terzi circa lo scopo e l'estensione della certificazione. È altresì uso scorretto il riferimento alla Certificazione quando questa non sia ancora stata rilasciata, oppure sia stata sospesa o revocata, oppure sia trascorso il periodo di validità e non sia intervenuto alcun rinnovo.

## **Articolo 5 - USO DEI MARCHI IMQ E ACCREDIA**

- 5.1 Con decorrenza dalla data del rilascio della Certificazione, la Persona certificata potrà usare il marchio IMQ solo con riferimento al singolo/i schema/i certificativo/i per cui ha ottenuto la Certificazione. La Persona certificata può quindi usare il marchio IMQ collegato alla Certificazione sui propri documenti e sul materiale pubblicitario inerente alla propria attività, purché ciò avvenga in maniera veritiera e completa dei dati relativi alla Certificazione.
- 5.2 La Persona certificata può usare il marchio IMQ solo:
- con il proprio nome;
  - con il numero di identificazione del certificato (opzionale);
  - con il riferimento alla normativa a cui la Certificazione fa riferimento;
  - nel periodo di validità del certificato;
  - senza cambi di forma (sono permessi ingrandimenti e riduzioni che comunque ne permettano la perfetta leggibilità);
  - nei colori stabiliti oppure in bianco/nero.
- 5.3 Le Persone in possesso di certificazioni rilasciate sotto accreditamento possono utilizzare, in via facoltativa, il marchio ACCREDIA congiuntamente al marchio IMQ, nel rispetto delle regole indicate nel documento RG-09 "*Regolamento per l'utilizzo del marchio ACCREDIA*", che qui s'intende integralmente richiamato.  
*Nota: Il suddetto documento è disponibile sul sito web di ACCREDIA [www.accredia.it](http://www.accredia.it).*
- 5.4 I suddetti marchi saranno inviati alle Persone certificate, nei vari formati, per il tramite del Servizio Marketing di IMQ.

## **Articolo 6 - MANTENIMENTO, RINNOVO, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE**

### **6.1 - Mantenimento della Certificazione**

Le modalità di mantenimento della certificazione variano a seconda dello schema considerato e sono precisate nelle pertinenti Prescrizioni Particolari.

## **6.2 - Rinnovo della Certificazione**

Le modalità di rinnovo della certificazione variano a secondo dello schema considerato e sono precisate nelle pertinenti Prescrizioni particolari.

## **6.3 - Sospensione e Revoca della Certificazione**

Nel corso del periodo di validità della Certificazione, IMQ si riserva la facoltà di sospendere la stessa – prima di procedere con la revoca - al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:

- non osservanza delle condizioni previste dai documenti contrattuali;
- fondato reclamo adeguatamente documentato proveniente dal mercato relativo a inadempienze verso terzi;
- mancato rispetto dei requisiti previsti per il mantenimento e il rinnovo della certificazione
- mancato pagamento dei corrispettivi dovuti, a qualunque titolo, a IMQ;
- ogni altra carenza che derivi dal mancato rispetto di quanto formalmente accettato dal candidato all'atto delle certificazione. In tali carenze ricadono anche eventuali azioni che possano influenzare in maniera negativa e/o ledere l'immagine di IMQ e delle parti coinvolte.

La persona a cui è stato sospeso il certificato ha tempo sino a tre (3) mesi per ottemperare alla mancanza rilevata, in caso contrario IMQ provvederà alla revoca del certificato.

La sospensione e la revoca precludono alla persona l'uso del certificato.

La sospensione e la revoca del certificato vengono notificate da IMQ in forma scritta con la descrizione delle motivazioni che hanno portato alla decisione. Nel caso di revoca del certificato, la persona deve restituire lo stesso in originale a IMQ ed eliminare dalla carta intestata, dal sito web e da ogni altro supporto utilizzato qualunque riferimento o simbolo relativi alla certificazione IMQ.

Nel caso in cui la Certificazione venga revocata, una nuova Certificazione potrà essere ottenuta ripercorrendo l'intero processo (v. precedente art. 3).

## **Articolo 7 - RECLAMI E RICORSI**

- 7.1 Il Richiedente, il Candidato e/o la Persona certificata, nel caso di carenze rilevate nella gestione delle attività, può presentare reclamo a IMQ, esponendo e motivando per iscritto le ragioni del reclamo stesso. IMQ avrà cura di trattare il reclamo e di rispondere per iscritto al Committente entro un congruo termine, di regola entro venti (20) giorni lavorativi dalla data di ricezione del suddetto reclamo.
- 7.2 In caso di disaccordo con IMQ circa l'esito della decisione presa, il Richiedente, il Candidato e/o la Persona certificata può presentare ricorso entro trenta (30) giorni dalla data di ricezione della comunicazione IMQ, esponendo e motivando per iscritto le ragioni del ricorso. IMQ potrà richiedere eventuali ulteriori elementi e/o informazioni ad integrazione del ricorso presentato. Il ricorso sarà esaminato dalla Commissione Tecnica, che deciderà circa il suo accoglimento o meno. La relativa decisione sarà comunicata per iscritto entro centoventi (120) giorni dalla data di ricezione del ricorso.
- 7.3 Le politiche e le procedure per la risoluzione dei ricorsi e dei reclami ricevuti garantiscono la loro risoluzione in modo indipendente ed equo.

## **Articolo 8 - MODIFICHE ALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

- 8.1 Qualora la normativa di riferimento per il rilascio della Certificazione venisse modificata, IMQ ne darà tempestiva comunicazione alle Persone certificate. Le Persone certificate hanno la facoltà di adeguarsi alle nuove prescrizioni entro il termine indicato da IMQ, ovvero di rinunciare alla certificazione.

### **Articolo 9 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO**

- 9.1 Nel caso IMQ apportasse alla prescrizioni del presente Regolamento modifiche che prevedono l'accettazione da parte dei Candidati ovvero delle Persone certificate, IMQ ne darà regolare comunicazione mediante lettera raccomandata A.R. o altra modalità valida agli effetti di legge, con contestuale pubblicazione sul proprio sito Internet [www.imq.it](http://www.imq.it).  
Qualora il Candidato ovvero la Persona certificata non risponda a sua volta a mezzo lettera raccomandata A.R., o altra modalità valida agli effetti di legge, entro un (1) mese dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta ricezione del Regolamento, le relative modifiche s'intenderanno tacitamente accettate.

### **Articolo 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

- 10.1 Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali (qui di seguito "i dati") direttamente forniti dal Richiedente ovvero tramite terzi, sono e saranno trattati da IMQ – ed in particolare registrati e conservati in una banca dati – al fine di assicurare un corretto svolgimento del rapporto contrattuale con il Richiedente. In relazione alla suddetta finalità, il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti informatici, manuali e telematici, con logiche strettamente correlate alla finalità stessa e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Il conferimento dei dati del Richiedente è pertanto indispensabile in relazione al corretto svolgimento dei rapporti contrattuali con IMQ, con la conseguenza che l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità per IMQ di dar corso ai medesimi rapporti. I dati potranno essere comunicati da IMQ, per quanto di loro rispettiva e specifica competenza, ad Enti, Amministrazioni, Associazioni e, in generale, ad ogni soggetto pubblico e privato, a soggetti interni designati sia responsabili sia incaricati del trattamento dei dati, nonché a quei soggetti esterni, responsabili e/o incaricati da IMQ, ai quali la comunicazione sia necessaria per l'esecuzione dei servizi disposti da IMQ.
- 10.2 "Titolare" dei dati personali è IMQ S.p.A., con sede in Milano – Via Quintiliano 43.
- 10.3 Con la sottoscrizione del presente Regolamento, il Richiedente acconsente che i propri dati personali siano trattati per gli scopi sopra indicati e siano altresì oggetto di comunicazione e di diffusione nell'ambito delle finalità sopra riportate.
- 10.4 Ai sensi dell'art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del D.Lgs. n. 196/2003, il Richiedente potrà in qualunque momento avere accesso ai propri dati; ciò al fine di richiederne, ad esempio, l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione o la cancellazione, sempre fatto salvo il diritto di opporsi, per motivi legittimi, ai suddetti trattamenti e utilizzi.

### **Articolo 11 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

- 11.1 Le attività di cui al presente Regolamento sono disciplinate dalla legge italiana.
- 11.2 Qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente Regolamento, comprese quelle inerenti alla sua validità, esecuzione e risoluzione, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.